

**L'ILLUMINAZIONE  
DEI LUOGHI DI LAVORO**

**DOPO L'ENTRATA IN VIGORE**

**DEL**

**D. L.gs 626/'94**

# **L'ILLUMINAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D. L.gs 626/'94**

- 1 --- Il confronto tra le due versioni dell'art. 10 del dpr 303/'56
  
- 2 --- Disposizioni speciali in materia di illuminazione
  
- 3 --- i datori di lavoro destinatari della norma e le sanzioni penali
  
- 4 --- Cenni generali sulle responsabilità in materia di sicurezza dei soggetti estranei al rapporto di lavoro, in particolare i progettisti e gli impiantisti, responsabilità penali
  
- 5 ---La procedura per l'estinzione delle contravvenzioni istituita dal D.Lg.758/'94 e l'istituto dell'oblazione speciale previsto dall'162 bis c.p.

# 1 -- IL CONFRONTO TRA LE DUE VERSIONI DELL'ART. 10 DEL DPR 303/56

## **1° comma, 1^ parte**

la modifica operata dal legislatore, che ha sostituito l'espressione **“devono essere convenientemente illuminati a luce naturale diretta”** con la seguente **“devono disporre di sufficiente luce naturale”**, pone in evidenza che il legislatore, adeguandosi alle tendenze comunitarie, non intende porre in posizione prioritaria l'illuminazione naturale, come era invece avvenuto con la legislazione precedente. E' l'accento sul termine **"sufficiente"**, riferita alla luce naturale, e non all'illuminazione, che appare chiaramente in antitesi con il concetto della normativa precedente, che pretendeva **una illuminazione a luce naturale “diretta”**, Non può essere sottovalutato il fatto che dal testo modificato dell'articolo è sparita la dizione di **“illuminazione naturale diretta”**. Tale modifica comporta quindi almeno due considerazioni:

- **La luce naturale può essere sufficiente, ma non diretta.** (si pensi alle tecnologie ancora in fase di sperimentazione per captare la luce naturale, ovvero per potenziarne la luminosità);
- **L'illuminazione naturale potrà più facilmente essere sostituita dalla luce artificiale**, purché quest'ultima abbia le caratteristiche richieste dalle altre disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

## 2° comma vecchio testo e 2° comma nuovo testo

cade l'obbligo di illuminare a luce naturale i luoghi di passaggio dei lavoratori (passaggi, corridoi e scale);

viene ribadito l'obbligo di una corretta illuminazione artificiale con l'espressa previsione che essa non deve creare alcun "rischio di infortuni per i lavoratori".

## 3° comma vecchio testo

vengono abbandonati dal legislatore i concetti di : "intensità", "qualità" e "distribuzione" delle sorgenti di illuminazione e sparisce l'indicazione dei valori minimi di intensità da rispettare

## 1° comma, 2^ parte nuovo testo

il legislatore richiede che l'illuminazione artificiale sia "adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute ed il benessere dei lavoratori". Vengono, quindi, abbandonati i riferimenti tecnici, modificabili nel tempo in relazione al progresso tecnologico; si richiede solo che siano raggiunti quegli obiettivi di sicurezza e di ergonomia che devono perseguire tutti i paesi della Comunità europea.

## 3° comma nuovo testo

l'obbligo di predisporre "nei luoghi di lavoro, nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischio in caso di guasto all'illuminazione artificiale" un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità è una novità assoluta per la legislazione di sicurezza in Italia.

## **2-- DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA D'ILLUMINAZIONE**

### **A -- Illuminazione delle macchine operatrici**

**Ai sensi dell'allegato I del D.P.R. 459/96 – cd. Direttiva o regolamento macchine** – ogni macchina utensile per essere utilizzata nei luoghi di lavoro deve ottenere la marcatura CE.

A tali fini le macchine devono possedere i requisiti e le caratteristiche indicati nel regolamento; tra questi va evidenziata **un particolare tipo di illuminazione incorporata**

Tale illuminazione, indipendente dall'illuminazione ambientale normale, **deve essere adeguata alle operazioni da eseguire** quando la mancanza di tale dispositivo potrebbe determinare rischi; deve inoltre avere cura che non vi siano zone d'ombra, abbagliamenti fastidiosi, effetti stroboscopici pericolosi dovuti all'illuminazione fornita. **Gli organi interni delle macchine o degli impianti** che devono esser ispezionati frequentemente devono essere muniti di opportuni dispositivi di illuminazione, così come le zone di regolazione e manutenzione.

## **B -- impianti di illuminazione sussidiaria.**

La normativa in materia inserita negli artt. 28, 29, 30, 31 e 32 del D.P.R. 547/55 definisce **l'illuminazione sussidiaria** in genere come quel tipo di illuminazione da usare in caso di necessità (art. 31 D.P.R. 547/55).

L'illuminazione sussidiaria comprende anche **l'illuminazione di emergenza.**

Sono definiti **impianti di illuminazione di emergenza** tutti quegli impianti che **devono garantire una sufficiente intensità di luce negli ambienti di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di mancanza improvvisa dell'illuminazione artificiale.**

Nell'ambito dell'illuminazione di emergenza vanno comprese anche l'illuminazione **di riserva o di sicurezza.**

**L'illuminazione di riserva** serve per il **proseguimento dell'attività lavorativa** quando manca l'illuminazione artificiale (art. 32 D.P.R. 547/55).

**L'illuminazione di sicurezza** che è definita nel co. 11 dell'art. 13 del D.P.R. 547/55 serve , invece ad assicurare l'utilizzo in condizioni di sicurezza di **tutte le vie di esodo** da determinati locali o ambienti **e comprende l'illuminazione delle vie di fuga, quella antipanico, e quella delle aree ad alto rischio.**

Il testo della disposizione inserita dal D.Lgs. 626/94 è il seguente:

**“Le vie e le uscite di emergenza, che richiedono un’illuminazione devono essere dotate di un’illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell’impianto elettrico.”**

**Il D.M. in data 10.03.1998,** che ha dettato le norme di attuazione delle modifiche apportate dal D. Lgs.626/94, **precisa che :**

- **tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita in luogo sicuro;**
- **nelle aree prive d’illuminazione naturale o utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell’alimentazione di rete;**

**L’illuminazione di sicurezza è prevista nei seguenti luoghi:**

1. locali di **pubblico spettacolo;**

2. locali ad **uso medico**;
3. **esercizi di vendita** di rilevanti dimensioni
4. **metropolitane ed altri locali sotterranei** di uso pubblico;
5. **cantieri di lavoro in sotterraneo**;
6. **autorimesse o autosilo**;
7. **alberghi e pensioni**;
8. **scuole o collegi**
9. **aziende con più di 100 dipendenti**;
10. **qualsiasi locale o ambiente nei quali vi sia il rischio di incendio o di esplosione.**

### **3 -IL DATORE DI LAVORO DESTINATARIO DELLA NORMA E LE SANZIONI PENALI**

Il D.P.R. 303/ 56 prevede che agli obblighi previsti dall'art. 10 in materia di illuminazione debbano provvedere **i datori di lavoro** ovvero **i dirigenti**, all'uopo **debitamente muniti di delega valida ed efficace** per le violazioni alle disposizioni dell'art. 10.

Suscita non poca meraviglia il fatto che l'obbligo di pulizia delle superfici illuminanti sia addossato al datore di lavoro o ai dirigenti; sarebbe stato più logico e più in linea con le funzioni dei diversi soggetti inseriti nell'organigramma aziendale **addossare tale obbligo ai preposti, almeno in via sussidiaria** nel caso d'inadempimento alle disposizioni impartite sul punto dai vertici dell'azienda.

#### **SANZIONI**

Le sanzioni previste per i datori di lavoro e/o i dirigenti in caso di inadempimento

**agli obblighi previsti dai commi 1°, 2° e 3° dell'articolo 10**, è, ai sensi dell'art. 58, lett a) del D.P.R.303/1956, quella **dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da €. 1.548,00 ad €. 4.128,00 ;**

**all'obbligo previsto dal 4° comma dell'articolo 10**, è, ai sensi dell'art. 58, lett b) del D.P.R.303/1956, quella **dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da €. 516,00 ad €. 2.580,00.**

## 4 - LE RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA DEI SOGGETTI ESTRANEI AL RAPPORTO DI LAVORO

Già nella normativa di prevenzione degli infortuni del 1955 era prevista la responsabilità penale di alcuni soggetti che non svolgevano alcun ruolo nel rapporto tra l'imprenditore ed i suoi lavoratori dipendenti. **L'art. 7 del d.p.r. 547/1955 prevedeva alcuni obblighi in materia di sicurezza a carico dei costruttori e dei commercianti** di macchine attrezzature utensili e impianti destinati al mercato interno.

**Il Decreto lgs. 626/94 con l'art. 6 ha modificato ed ampliato la categoria dei soggetti** estranei al rapporto di lavoro destinataria di obblighi in materia di sicurezza.

**Una delle critiche che con più insistenza era stata in passato rivolta al testo dell'art.7 del DPR 547** riguardava il fatto che esso, fra i soggetti estranei al rapporto di lavoro tenuti all'osservanza delle disposizioni antinfortunistiche, contemplava i costruttori, i venditori, i noleggiatori, i concedenti in uso e gli installatori di macchine, parti di macchine, attrezzature e impianti, ma **non menzionava espressamente una figura importante quale quella del progettista.**

**Il fatto, dunque, che la nuova disposizione abbia avvertito il bisogno di includere espressamente il progettista fra i soggetti dell'art.6 ha senza dubbio operato una svolta di grande rilievo generale, per la valenza anche culturale che tale indicazione senz'altro possiede.**

Appare chiaro che il **nuovo dettato legislativo** (art. 6 D.Lgs. 626/94) **si riverbera** positivamente anche **sulle scuole, sulle università e sugli istituti scientifici e professionali, dove finalmente i problemi della prevenzione dovranno assumere la dignità di materia essenziale di studio, di ricerca e di insegnamento**, perdendo quel carattere marginale ed accessorio che purtroppo hanno finora avuto.

**L'individuazione del progettista fra i soggetti terzi tenuti all'osservanza dell'intera normativa prevenzionale, tende ad alzare ancora più a monte il punto di incidenza preventiva della normativa di sicurezza**

Nell'ottica di una migliore distribuzione delle responsabilità penali si pongono le modifiche apportate al D.Lgs 626/94, (mod. con il D. Lgs 242/96).

**Il 2° comma del nuovo testo dell'articolo 10 del D.P.R. 303/56 ha come destinatari specifici i progettisti e gli installatori** di impianti di illuminazione i quali devono rispettare le norme tecniche di sicurezza dettate dagli organismi riconosciuti ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 626/94.

Tale norma prevede espressamente che

**i progettisti degli impianti devono rispettare i principi generali di prevenzione** in materia di sicurezza e di salute e pertanto **devono scegliere dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.**

gli installatori e montatori degli impianti, devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni impartite dai rispettivi fabbricanti.

## **SANZIONI**

Nel caso in cui questi soggetti non rispettano gli obblighi loro imposti dall'art.10 del D.P:R. 303/1956, in relazione all'art. 6 innanzi richiamato, vanno incontro alle sanzioni previste:

- **per i progettisti** dal 1° comma dell'art. 91 del D.Lgs. 626/ '94  
**(arresto fino a 6 mesi o ammenda da €. 7.740,00 ad €. 30.960,00 )**
- **per gli impiantisti** dal 2° comma dell'art. 91 del D.Lgs. 626/ '94  
**(arresto fino ad 1 mese o ammenda da €. 348,00 ad €. 1.032,00)**

## **5 – LA PROCEDURA PREVISTA PER L'ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI ISTITUITA DAL D.Lgs. 758/94 E L'OBLAZIONE SPECIALE DI CUI ALL'ART. 162 bis C.P.**

Il legislatore per favorire sia una riduzione del numero dei procedimenti penali in materia di sicurezza del lavoro, sia un maggiore impegno prevenzionistico da parte dei datori di lavoro, ha istituito una procedura per l'estinzione delle contravvenzioni che si fonda su un impulso dell'organo di vigilanza, il quale dopo avere accertato l'irregolarità deve prescrivere l'immediata o tempestiva regolarizzazione.

Qualora il destinatario della prescrizione provvederà al tempestivo ripristino delle condizioni di sicurezza in ottemperanza alle indicazioni dell'organo di vigilanza e verserà l'importo previsto come sanzione amministrativa, estinguerà la contravvenzione e non rischierà una condanna penale per la violazione accertata.

Solo se il responsabile dell'azienda non adempirà alla prescrizione imposta, ovvero non, provvederà dopo l'adempimento, al versamento della cifra dovuta, il giudice proseguirà nell'esercizio dell'azione penale e, se del caso, condannerà l'imprenditore alle pene previste per le norme violate.

Il procedimento previsto da D. Lgs. 19 dicembre n° 758 lo si ricava facilmente dalla lettura degli artt. 20. e 21.

**Art 20.  
Prescrizione.**

1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria **di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale**, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

-----

**Art. 21.**  
**Verifica dell'adempimento.**

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico

ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

-----

E' appena il caso di rilevare che se la regolarizzazione delle violazioni antinfortunistiche non dovesse avvenire nei termini concessi dall'ispettore dell'A.S.L., ovvero non sia avvenuta con le modalità indicate dal funzionario procedente, al responsabile dell'impresa non resterebbe che avvalersi dell'oblazione prevista dall'art. 162 bis del codice penale. In tale caso, qualora il giudice ritenesse di concederla, l'importo della spesa sarà maggiore di quello previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 758/94.

L'oblazione a cui abbiamo accennato è disciplinata dal codice penale con il testo che di seguito si riporta:

**ART. 162 bis**  
**oblazione nelle contravvenzioni**  
**punite con pene alternative**

**Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento (492 c.p.p.), ovvero prima del decreto di condanna (459 ss., 565 c.p.p.), una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la**

**contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento (535, 557 c.p.p.).**

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente **alla metà del massimo dell'ammenda.**

**L'oblazione non è ammessa quando** ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, **né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.**

**In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.**

La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado (523 c.p.p.).

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.

Napoli 2 febbraio 2006-02-19

dott. Giancarlo Costagliola